CAMERA DEI DEPUTATI N. 2642

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 giugno 1970 *(Stampato n. 911)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUI)

—

Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune Amministrazioni statali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 luglio 1970

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze sono autorizzate a vendere, per un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, i beni sottoindicati dichiarati fuori uso:

1) Ministero della difesa: materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio, del

commissariato e sanitari, nonché relitti di navi e di galleggianti, navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a tonnellate settecentocinquanta e non più reimpiegabili; materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi;

2) Ministero dell'interno - Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: natanti, automezzi, materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio, materiali relativi ai collegamenti radiotelefonici, materiali meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie;

Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi, materiale tecnico radio, di casermaggio, automobilistico ed aeronautico;

3) Ministero delle finanze - Corpo delle guardie di finanza: natanti, materiale di armamento e di munizionamento, del naviglio, del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di casermaggio e mobili di ufficio.

Agli effetti della presente legge, i beni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) – esclusi i materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi – possono essere dichiarati « fuori uso » dalla commissione di cui al successivo articolo 5 qualora non siano più utilizzabili nemmeno per altri servizi dell'Amministrazione venditrice.

ART. 2.

Per la procedura delle vendite e per i contratti relativi si aplicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con esclusione della trattativa privata salvo che nel caso di cessione agli enti locali.

La vendita a Stati esteri di navi di qualsiasi tonnellaggio, radiate dal quadro del naviglio militare, può essere effettuata dal Ministero della difesa, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri delle finanze e del tesoro, mediante trattativa privata. Il relativo contratto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli esteri, delle finanze e del tesoro.

ART. 3.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui all'articolo 1 sono versate in Tesoreria, con imputazione ad un apposito capitolo dell'entrata, per essere portate – in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato – in aumento, con decreti del Ministro del tesoro, ai corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze.

Le somme ricavate dalla vendita a Stati esteri di navi di stazza lorda superiore a quella indicata al punto 1) del precedente articolo 1 sono versate in Tesoreria a favore dell'Erario.

ART. 4.

Nei casi in cui il prezzo corrente dei beni che si vendono, anche se suddivisi in lotti, superi le lire 1.000.000, il Ministro del tesoro designa un funzionario della Ragioneria generale dello Stato ad intervenire alle gare indette dalle Amministrazioni venditrici centrali e periferiche.

Nei casi di cui al comma precedente, le Amministrazioni venditrici sono tenute a trasmettere insieme con la richiesta della designazione la documentazione relativa all'esperimento delle gare e alla dichiarazione di fuori uso dei beni.

ART. 5.

Il prezzo corrente dei beni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 deve essere in ogni caso determinato da una commissione dell'Amministrazione venditrice, con la partecipazione di un funzionario tecnico dell'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni stessi risultano giacenti, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.